

# **STATUTO DELL'ATENEO DI BRESCIA**

## **Accademia di Scienze Lettere ed Arti – ONLUS**

Approvato dall'Assemblea dei Soci riunita in seduta straordinaria il 14 aprile 2014  
Registrato dall'Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Brescia, Ufficio territoriale di Brescia 1, con atto n. 1242, serie 3 del 19 maggio 2014

### **SCOPO DELL'ATENEO**

#### **Art. 1**

L'Ateneo ha lo scopo di promuovere l'incremento delle scienze pure ed applicate, delle lettere, delle arti, con speciale riguardo alla città e provincia di Brescia.

Esso amministra i legati e le donazioni e ne eroga le rendite secondo le norme stabilite dai rispettivi regolamenti.

### **SOCI**

#### **Art. 2**

L'Ateneo si compone di Soci effettivi residenti nel comune di Brescia o in provincia, e di Soci corrispondenti che risiedono in altri ambiti territoriali.

Il numero dei Soci effettivi non deve essere, di norma, superiore a novanta, non comprendendo nel computo i Soci effettivi che hanno compiuto il settantacinquesimo anno di età, i quali sono considerati sovranumerari.

Nessun limite massimo è fissato al numero dei Soci corrispondenti.

I Soci, dato i loro interessi di studio, sono suddivisi nelle Classi Accademiche di cui all'Art. 10.

#### **Art. 3**

Il diritto di voto nelle deliberazioni dell'Assemblea spetta ai soli Soci effettivi, i quali godono di elettorato attivo e di elettorato passivo per l'elezione alle cariche statutarie.

#### **Art. 4**

Il Socio effettivo che abbandoni la residenza nella città o provincia di Brescia passa fra i corrispondenti; ritornando, riprende di diritto la qualifica di Socio effettivo, anche se, con ciò, si supera il numero previsto all'Art.2, comma 2.

Il Socio effettivo che non abbia partecipato per tre anni consecutivi e senza giustificati motivi alla Adunanza Solenne e alla Assemblea annuale si considera dimissionario.

## **Art. 5**

Tutti i Soci hanno diritto di leggere nelle adunanze accademiche propri scritti scientifici o letterari, di fare comunicazioni, proposte o interpellanze, e di fruire della biblioteca e dell'archivio.

Ciascun Socio è tenuto a contribuire alla Biblioteca accademica fornendo copia delle proprie pubblicazioni.

I Soci effettivi sono tenuti a svolgere con regolarità, e comunque almeno una volta nell'ambito di un quinquennio, letture accademiche su temi di loro competenza, contribuendo con il testo scritto delle medesime alla pubblicazione dei «Commentari dell'Ateneo»; la norma non è vincolante per i Soci effettivi che abbiano raggiunto il settantacinquesimo anno di età.

## **Art. 6**

La nomina dei Soci effettivi e dei Soci corrispondenti avviene secondo la procedura prevista nell'art. 7 e su proposta del Consiglio.

Le proposte del Consiglio devono essere debitamente motivate.

Ciascuno Socio effettivo può sottoporre al Consiglio il nominativo di un nuovo Socio con una proposta documentata e controfirmata da altri tre Soci effettivi.

Ogni Socio può controfirmare una sola proposta per ogni nuova nomina di Soci.

Il Consiglio esamina i titoli dei candidati proposti e con giudizio insindacabile forma la lista definitiva da sottoporre al voto dell'Assemblea.

## **Art. 7**

I nominativi dei nuovi Soci proposti dal Consiglio vengono comunicati dalla presidenza ai Soci effettivi mediante circolare, in cui sono riassunte le ragioni delle singole proposte, accompagnata da una scheda per la votazione.

Ogni Socio scrive all'interno della scheda i nomi prescelti fra quelli proposti; quindi, chiusa la scheda, segna il proprio nome sul margine esterno, che verrà staccato e distrutto prima dello spoglio delle schede.

Le schede devono essere consegnate, perché siano valide, non oltre il giorno e l'ora indicati per lo scrutinio.

Allo scrutinio, che è fatto alla presenza del Consiglio e di tre Soci effettivi chiamati come scrutatori dal Presidente, possono assistere tutti gli altri Soci.

Per la validità della votazione è richiesta la partecipazione al voto di almeno la metà dei Soci effettivi.

Sono eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti espressi.

## **Art. 8**

Sono Organi dell'Ateneo:

- l'Assemblea;
- le Classi Accademiche;
- il Consiglio;
- il Presidente;
- il Segretario;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

## **L'ASSEMBLEA**

### **Art. 9**

L'Assemblea è costituita dai Soci effettivi; è presieduta dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente, e si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo.

Spetta inoltre all'Assemblea, su proposta del Consiglio, deliberare:

- le linee generali programmatiche dell'Ateneo;
- le modifiche statutarie;
- l'accettazione di lasciti e legati;
- in merito alla radiazione per gravi motivi del Socio che si sia reso indegno di appartenere all'Ateneo;
- in ordine a ogni altro argomento che il Consiglio ritenga di sottoporle.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza di voti dei Soci effettivi presenti, salvo quanto previsto nei commi successivi e all'art. 26 relativamente alle modifiche statutarie.

Nel caso il Consiglio richieda all'Assemblea di esprimere pareri su questioni di amministrazione economica, per la validità dell'adunanza è necessaria, in prima convocazione, la presenza di un terzo dei Soci effettivi e la deliberazione è assunta, in prima e in seconda convocazione a maggioranza dei presenti.

Per la radiazione per gravi motivi di un Socio l'Assemblea delibera validamente con la presenza di almeno la metà dei soci effettivi e con il voto favorevole dei quattro quinti dei presenti.

Le votazioni in Assemblea si fanno in modo palese o a scrutinio segreto.

Quest'ultima modalità si segue qualora si tratti di nomine o di decisioni attinenti a questioni personali.

## **LE CLASSI ACCADEMICHE**

### **Art. 10**

Al fine di favorire e coordinare l'attività scientifica dei Soci, sono costituite due Classi Accademiche:

- Classe di Scienze morali, Lettere e Arti;
- Classe di Scienze economiche, fisiche, matematiche e naturali.

Ne fanno parte i Soci effettivi e i Soci corrispondenti.

Ogni Classe Accademica sceglie tra i Soci effettivi propri afferenti, un candidato a Direttore e lo segnala al Consiglio, che provvede a inserirlo nelle liste elettorali generali triennali così come previsto dall'art. 12.

Ciascuna Classe Accademica attua la propria attività scientifica in modo autonomo, su programmi approvati dal Consiglio.

L'eventuale finanziamento di singoli progetti o iniziative delle Classi deve essere approvato dal Consiglio.

## **IL CONSIGLIO E IL PRESIDENTE**

### **Art. 11**

L'Ateneo è retto e amministrato da un Consiglio composto dal Presidente, dal Vicepresidente, dal Segretario, dai Direttori delle due Classi Accademiche, dall' Amministratore, dal Vicesegretario e da quattro Consiglieri eletti secondo le norme dell'art.12.

Al Consiglio partecipano altresì, senza diritto di voto, i precedenti presidenti dell'Ateneo, i quali assumono la qualifica di Presidenti emeriti.

Il Presidente e gli altri componenti del Consiglio assumono la loro funzione il primo gennaio e durano in carica tre anni; in caso di vacanza verificatasi nel corso del triennio, il Consiglio indice le elezioni per la surroga e il socio eletto in sostituzione resta in carica per il tempo residuo del mandato. La surroga non viene considerata ai fini della rieleggibilità del socio subentrante.

Il Consiglio si riunisce almeno tre volte all'anno e ogniqualvolta il Presidente lo reputi opportuno o ne facciano istanza almeno tre componenti del Consiglio.

Il Consiglio delibera validamente con l'intervento di almeno sei membri, oltre al Presidente, e a maggioranza dei presenti.

### **Art. 12**

L'elezione dei componenti del Consiglio avviene con la stessa procedura di cui all'art.7, su un elenco di nominativi predisposto dal Consiglio uscente, con le relative cariche. Detto elenco, unitamente alla scheda elettorale, è inviato al domicilio dei Soci effettivi, i quali devono fare pervenire nel tempo stabilito dalla segreteria la scheda compilata.

Alle cariche di Presidente, Vicepresidente, Segretario, Direttore di Classe Accademica, Amministratore, Consigliere, Vicesegretario e di Revisore dei Conti sono eletti coloro che ottengono il maggiore numero di voti espressi. In caso di parità prevale l'anzianità di nomina accademica.

### **Art. 13**

Il Presidente, il Vicepresidente e i Direttori delle Classi Accademiche durano in carica tre anni e possono essere rieletti, consecutivamente, per un solo mandato.

Il Segretario, l'Amministratore, i Consiglieri, il Vicesegretario e i Revisori dei Conti durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

### **Art. 14**

Il Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento il Vicepresidente, regge l'Ateneo, ne ha la rappresentanza legale e ne manda a effetto le deliberazioni; convoca l'Assemblea e ne è il moderatore; indice l'Adunanza solenne e la presiede; presiede, con facoltà di delega, tutte le commissioni e i gruppi annessi all'Ateneo.

### **Art. 15**

Per i lavori e le iniziative dell'Ateneo, sentiti i Direttori di Classe, il Consiglio può nominare dei coadiutori scelti anche tra i non soci.

Nel seno dell'Ateneo possono costituirsi dei gruppi di studio; ogni gruppo ha proprie finalità e funziona secondo un regolamento convenuto e approvato dal Consiglio.

Del gruppo possono far parte non solo i Soci, ma anche persone esterne all'Accademia.

### **Art. 16**

L'Ateneo amministra i lasciti benefici e culturali e i legati che gli vengono affidati, coerentemente con i fini del sodalizio.

Detti lasciti e legati sono oggetto di specifica rendicontazione.

L'accettazione di lasciti e legati deve essere deliberata dall'Assemblea.

### **Art. 17**

L'Anno finanziario e l'anno accademico coincidono con l'anno solare.

L'amministrazione economica dell'Ateneo è affidata al Consiglio, il quale la esercita per mezzo di un Amministratore eletto tra i Soci effettivi.

L'Amministratore esegue le deliberazioni degli organi accademici in materia amministrativa e contabile. Cura la riscossione delle entrate e l'erogazione delle uscite conservandone gli atti, provvede alla stesura delle scritture relative al bilancio.

L'erogazione di somme è fatta con regolare mandato, firmato dal Presidente, o dall'Amministratore e controfirmato dal Segretario.

Lo stesso procedimento è seguito per le reversali o per gli ordini di riscossione.

Entro il 10 aprile il Consiglio discute il rendiconto consuntivo dell'anno finanziario precedente e il preventivo dell'anno finanziario in corso predisposti dall'Amministratore, adottando le deliberazioni conseguenti.

Eventuali avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per finalità istituzionali.

Entro il 30 aprile di ogni anno il bilancio consuntivo dell'anno finanziario precedente e il bilancio preventivo dell'anno finanziario in corso, corredati da una relazione scritta predisposta dal Collegio dei revisori dei Conti di cui all'art. 18, sono sottoposti all'Assemblea per l'approvazione.

In caso di scioglimento il patrimonio dell'Ateneo sarà devoluto al Comune di Brescia nel rispetto delle finalità di cui all'Art. 1.

## **IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

### **Art. 18**

Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre membri eletti dall'Assemblea tra i Soci effettivi, secondo le modalità previste nell'Art. 12

Al loro interno essi eleggono il Presidente del Collegio.

Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita le funzioni di controllo, accerta la regolare tenuta della contabilità e redige la relazione scritta sui bilanci annuali da presentare all'Assemblea.

## **IL SEGRETARIO**

### **Art. 19**

Il Segretario:

- 1 - assiste il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni, redige i processi verbali delle adunanze, attende alla corrispondenza d'ufficio e alla conservazione degli atti;
- 2 - commemora i Soci effettivi defunti;
- 3 - nell'Adunanza solenne di inaugurazione dell'anno accademico presenta un rapporto sull'opera svolta dall'Ateneo nell'anno precedente;
- 4 - sovrintende alla compilazione dei «Commentari dell'Ateneo».

### **Art. 20**

Il Vicesegretario collabora con il Segretario e lo supplisce in caso di assenza o di impedimento.

Il Vicesegretario cura l'ordinamento della biblioteca e dell'archivio, assumendo le funzioni di Bibliotecario dell'Ateneo.

## **ADUNANZA SOLENNE E ADUNANZE**

### **Art. 21**

L'anno accademico è inaugurato in Adunanza solenne, da tenersi preferibilmente entro il 31 marzo, con il discorso del Presidente o, sentito il parere del Consiglio, di altro Socio o non Socio da lui proposto.

Nel corso dell'Adunanza solenne sono distribuiti i premi aggiudicati nei vari concorsi e consegnati i diplomi di nomina ai nuovi Soci.

### **Art. 22**

Per il raggiungimento degli scopi istituzionali di cui all'Art. 1, l'Ateneo propone e organizza, adunanze, giornate di studio e convegni.

Le memorie che vengono lette o presentate nelle adunanze devono riferirsi a indagini originali o comunque dirette a concorrere all'incremento della conoscenza nel campo delle scienze, delle lettere e delle arti.

### **Art. 23**

Anche coloro che non sono Soci dell'Ateneo possono mandare comunicazioni e, con il consenso del Presidente e del Direttore della Classe competente, possono tenere pubbliche letture, e discutere sulle medesime.

### **Art. 24**

Il calendario accademico viene annualmente stabilito dal Consiglio, così come le ferie accademiche.

## **PUBBLICAZIONI**

### **Art. 25**

Le letture accademiche, i saggi e le memorie presentate nelle adunanze, vengono, in un sunto o integralmente, pubblicate nei «Commentari dell'Ateneo» o in collane edite come supplemento ai «Commentari».

## **MODIFICHE STATUTARIE**

### **Art. 26**

Il presente Statuto può essere modificato per iniziativa del Consiglio o su proposta avanzata in forma scritta da almeno dieci Soci effettivi.

L'Assemblea delibera validamente sulle modifiche statutarie con la presenza, in prima convocazione, di almeno la metà dei Soci effettivi e, in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo dei Soci effettivi. La deliberazione è assunta con la maggioranza dei due terzi dei partecipanti.

## **NORME TRANSITORIE**

Gli organismi in carica al momento dell'approvazione delle presenti modifiche statutarie rimangono in carica fino alla fine dell'anno nel quale si colloca la scadenza del loro mandato.

\* \* \*